



Principi del Modello 231

ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.

Ed.	Rev.	Data	Motivo della revisione	Approvazione
1	0	gennaio 2019	Prima Emissione	Amministratore Unico

Sommario

1. Premessa	3
2. Ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001	4
3. Presupposto oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.....	4
4. Le fattispecie di reato cui si applica la disciplina	4
5. Il sistema sanzionatorio del D.Lgs. n. 231/2001	6
6. Le ipotesi di esonero della responsabilità.....	7
7. Adozione del Modello 231.....	8
8. Destinatari del Modello 231	9
9. Contenuto del Modello 231	9
10. L'Organismo di Vigilanza	10
11. I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	10
12. Il sistema disciplinare e sanzionatorio applicato da ADOPERA S.R.L.....	11
13. Formazione e comunicazione.....	13

1. Premessa

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha disposto che le società e gli enti (in particolare quelli aventi rapporti di natura economica con la P.A.) adottino un modello organizzativo interno volto a prevenire il verificarsi di situazioni, commesse da soggetti posti in posizione apicale, dipendenti o terzi al soggetto medesimo, che costituiscano ipotesi di reato.

L'adozione del modello configura quindi, non tanto un obbligo, quanto un semplice onere, la cui adozione potrebbe evitare un'eventuale comminazione di sanzioni amministrative alla Società.

La costruzione da parte di ADOPERA S.r.l. (di seguito "Società") di un proprio modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, il "Modello") ha comportato un'attività d'adeguamento del modello organizzativo esistente al fine di renderlo coerente con i principi di controllo introdotti con il D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e idoneo a prevenire la commissione dei reati richiamati dal decreto stesso.

Il D.Lgs. n. 231/2001 attribuisce, unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli artt. 6 e 7 del decreto, un importante valore all'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal decreto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Società, nell'anno 2018, ha predisposto un Modello che, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni aggiornate alla normativa attuale che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001.

2. Ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 1 del D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che le disposizioni ivi previste si applicano "agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica".

3. Presupposto oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001

Affinché la Società possa essere considerata responsabile dei reati elencati dalla norma è necessario che:

- a. gli autori materiali del reato siano persone fisiche qualificate in seno alla Società. In particolare, l'art. 5 del Decreto stabilisce che la Società è responsabile per i reati commessi:
 - da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (soggetti in posizione c.d. **"apicale"**);
 - da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (soggetti c.d. **"sottoposti"**);
- b. il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società medesima;
- c. i soggetti di cui sub a) non devono aver agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

4. Le fattispecie di reato cui si applica la disciplina

I reati che possono dare luogo ad una responsabilità della Società sono soltanto quelli tassativamente indicati nella Sezione III del Capo I del Decreto.

L'elencazione dei reati contemplati dalla norma è stata significativamente ampliata dalla sua introduzione ad oggi.

Attualmente i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 sono:

- a. i delitti contro la Pubblica Amministrazione, quali l'indebita percezione di erogazioni, la truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico/Società o per il conseguimento di erogazioni

- pubbliche e la frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico/Società (art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001), nonché la concussione e la corruzione (art. 25);
- b. delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
 - c. i delitti contro la fede pubblica, quali i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis);
 - d. i reati contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis1);
 - e. i reati societari, tra i quali ricordiamo i delitti di false comunicazioni sociali, la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, l'indebita restituzione di conferimenti, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, l'aggiotaggio e l'ostacolo alle funzioni delle autorità preposte alla vigilanza (art. 25-ter);
 - f. i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
 - g. le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1);
 - h. i delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
 - i. i reati di abuso del mercato (c.d. Market Abuse - art. 25-sexies) ed in particolare: l'abuso di informazioni privilegiate (ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e la manipolazione del mercato (ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998);
 - j. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies);
 - k. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
 - l. i reati "transnazionali" previsti dalla Legge 16 Marzo 2006, n. 146, tra i quali ricordiamo l'associazione a delinquere (art. 416 Cod. Pen.), l'associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis Cod. Pen.), i delitti di riciclaggio (art. 648-bis Cod. Pen.), l'impiego di denaro e beni o utilità di dubbia provenienza (648-ter Cod. Pen.) ed i reati di favoreggiamento personale e l'induzione a non rendere dichiarazioni (artt. 377-bis e 378 Cod. Pen.);
 - m. i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);

- n. i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- o. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies);
- p. corruzione fra privati e istigazione alla corruzione;
- q. Reati ambientali;
- r. Impiego di lavoratori irregolari;
- s. Ecoreati;
- t. Autoriciclaggio;
- u. Caporalato.

la Società ha inteso adottare il MOG con particolare e specifico riferimento ai reati presupposto in materia di rapporti con la PA, ambiente e salute e sicurezza.

5. Il sistema sanzionatorio del D.Lgs. n. 231/2001

Il sistema sanzionatorio prefigurato dal Decreto prevede, nei confronti della Società, essenzialmente l'irrogazione di **sanzioni pecuniarie** e di **sanzioni interdittive**.

Sono inoltre previste la confisca del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è sempre applicabile e viene quantificata dal giudice in numero di "quote" (la sanzione non può essere inferiore a euro 25.822,00 e superiore a euro 1.549.370,00), tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società e dell'eventuale attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto.

Al fine di determinare l'importo complessivo della sanzione irrogata, il giudice definisce quindi il valore della singola quota, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali della Società, con lo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive sono quelle di maggiore rilevanza poichè possono mettere a rischio la stessa continuità della Società. Esse si applicano solo ai reati per i quali sono espressamente previste e solo qualora:

- a. la Società abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando vi sono state gravi carenze organizzative;
- b. vi sia reiterazione degli illeciti.

Tali sanzioni possono riguardare la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

6. Le ipotesi di esonero della responsabilità

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 disciplinano le condizioni al verificarsi delle quali la Società non è responsabile dei reati commessi da persone fisiche qualificate in seno alla Società stessa, distinguendo tra reati commessi da soggetti in posizione apicale e reati commessi da soggetti sottoposti.

In particolare, se il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale, la Società è esonerata da responsabilità soltanto se prova che:

- l'organo amministrativo di vertice ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della medesima specie di quello verificatosi;
- è stato affidato ad un Organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento (c.d. Organismo di Vigilanza);
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui sopra.

In altri termini, nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale, si parte dalla presunzione che il requisito "soggettivo" di responsabilità della Società sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente. Ove ciò non fosse, dovrà essere l'Ente a dimostrare la sua estraneità, provando la sussistenza dei requisiti sopra elencati.

Nel caso invece di reati commessi dai soggetti sottoposti, viene stabilito che l'Ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza che fanno capo alla Società stessa.

Detti obblighi si presumono osservati se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato (ed efficacemente attuato) un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della medesima specie di quello verificatosi.

Pertanto, in tale ipotesi, a differenza di quanto avviene nel caso di reato commesso da persona in posizione apicale, grava sull'accusa l'onere di provare la mancata adozione ovvero la mancata attuazione del modello da parte della Società.

7. Adozione del Modello 231

Come sancito dal Decreto, il Modello è "atto di emanazione dell'organo amministrativo di vertice" (art. 6, comma 1, lett. a del Decreto) pertanto **il Modello viene approvato con determina dell'Amministratore Unico di Adopera S.r.l.**

Il Modello comprende i seguenti elementi costitutivi:

- individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- previsione di principi di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

- indicazione del sistema dei valori e del codice di comportamento contenuti nell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza PTPCT nonché nel Regolamento interno adottati;
- individuazione dell'Organismo di Vigilanza e relative funzioni;
- determinazione dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dello stesso;
- modalità delle verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi standard di controllo;
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società;
- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

8. Destinatari del Modello 231

Sono destinatari del Modello tutti coloro, fornitori, consociati, clienti ecc. che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società.

9. Contenuto del Modello 231

Il Modello contiene:

- una parte generale che descrive in via principale:
 - i contenuti del D.Lgs. n. 231/2001 e le fattispecie di reati in esso contenuti;
 - il riferimento alle Linee Guida emanate da Confindustria;
 - l'assetto organizzativo e l'ambito operativo della Società;
 - le caratteristiche del sistema di controllo interno;
 - la struttura della documentazione aziendale;
 - la funzione del Modello e i suoi punti essenziali;

- le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
 - il dimensionamento del sistema sanzionatorio e disciplinare.
- le parti speciali che descrivono:
- le singole ipotesi di reato che la Società ha inteso monitorare;
 - le aree di attività a rischio;
 - i destinatari della parte speciale;
 - i presidi di controllo prescritti.

10. L'Organismo di Vigilanza

In conformità con quanto previsto dal Decreto, è stato istituito l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello (Organismo di Vigilanza).

All'Organismo di Vigilanza è affidata la funzione di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati individuati dalla Società;
- sull'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni normative e/o aziendali.

La Società ha nominato un proprio Organismo di Vigilanza.

11. I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Si premette che, in accordo con quanto previsto dal Modello, sono stati istituiti appositi "canali informativi dedicati" con la funzione di facilitare il flusso di segnalazioni/informazioni verso l'Organismo di Vigilanza secondo quanto stabilito in specifica procedura aziendale.

In ambito aziendale deve essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

Le informazioni riguardano tutte le notizie relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate.

Le segnalazioni, anche anonime, aventi ad oggetto le violazioni o per le quali vi sia il fondato motivo di ritenere che possa essere stata commessa una violazione del Modello, effettuate in forma scritta, orale o in via telematica, sono raccolte ed archiviate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Per garantire tale scambio informativo la Società ha predisposto ed implementato specifica procedura interna.

12. Il sistema disciplinare e sanzionatorio applicato da ADOPERA S.R.L.

La Società al fine di assicurare l'effettività del Modello, applica il sistema sanzionatorio di cui al CCNL dei Igiene Ambientale Federambiente ed al CCNL settore edilizia, per la violazione delle regole di condotta imposte dalla Legge, dal Codice di Comportamento (Regolamento interno) e dal Modello ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

L'organo amministrativo di vertice provvederà direttamente all'applicazione delle sanzioni disciplinari nel caso le violazioni siano state compiute da proprio personale dipendente.

Ai partner ai consulenti e ai consociati che operano direttamente o con loro dipendenti all'interno della Società sarà richiesto l'adozione di un proprio Modello o, in mancanza, di assumere formalmente il Modello adottato dalla Società.

In mancanza di quanto precede non potrà essere stipulato alcun contratto.

L'applicazione delle sanzioni, riferendosi alla violazione delle regole del Modello, prescinde dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale in quanto, i principi di tempestività ed immediatezza ne rendono sconsigliabile il rinvio in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo.

Sono soggetti al sistema disciplinare tutti i "Dipendenti", gli Amministratori, i collaboratori esterni e partner della Società, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società stessa.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato nel procedimento disciplinare adottato.

I comportamenti tenuti dai "Dipendenti" in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Il sistema disciplinare aziendale della Società per i Dipendenti è costituito dalle norme del codice civile, dalle leggi in materia e dalle norme di cui al CCNL detti e si sostanzia in:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa fino a tre ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento nei casi consentiti dalla legge.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione Aziendale.

Quando la violazione dei comportamenti previsti dal presente Modello o Codice di Comportamento (Regolamento interno) o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme ai principi del Modello stesso o Codice di Comportamento (Regolamento interno), è compiuta da figure apicali, si provvederà ad applicare nei confronti degli

stessi la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla Legge e dalla normativa inserita dalla contrattazione collettiva.

13. Formazione e comunicazione

La selezione, l'adeguata formazione e la costante informazione del personale in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

Tutti i Dipendenti che operano all'interno della Società, nonché i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello.

La formazione e informazione del personale interno è gestita dalla funzione aziendale competente in materia di organizzazione e formazione in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza.

Il Modello prevede modalità di formazione e informazione differenziati per tutti i dipendenti, gli amministratori e i collaboratori della Società.

La presa visione della documentazione e la frequentazione dei corsi da parte del personale interessato è obbligatoria ed è registrata in appositi registri o documenti di registrazione dell'informativa.